


**Avvocato Domenico Morfeo**

Studio Legale Via Guglielmo Marconi, 8 71016 San Severo (Foggia)  
Tel/Fax 0882 078205 - posta certificata: [avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it](mailto:avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it)  
e-mail [avvocatodomenicomorfeo@gmail.com](mailto:avvocatodomenicomorfeo@gmail.com)

**TRIBUNALE DI VELLETRI**  
**RICORSO PER LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**  
Legge 27 gennaio 2012 n. 3



Per i Sigg.ri [redacted] (CF [redacted]), nato [redacted] e [redacted] (CF [redacted]), nata a [redacted] residenti in [redacted] rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Domenico Morfeo, del Foro di Foggia, (C.F.: MREDN64T14F205J)- il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di Fax 0882/078205 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C. [avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it](mailto:avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it) ovvero all'indirizzo di posta [avvocatodomenicomorfeo@gmail.com](mailto:avvocatodomenicomorfeo@gmail.com) -, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'avv. Domenico Morfeo sito in San Severo alla via Guglielmo Marconi, 8.

**Premesso**

1. Che i Sigg.ri [redacted] depositavano in data 29/03/2017, istanza di nomina Professionista ex art. 15 comma 9 legge 3/2012;
2. Che la causa veniva iscritta nel Registro Crisi al n. 1131/2017 RVG;
3. Che il Giudice Delegato dott.ssa Aratari Francesca, con provvedimento in data 06/04/2017, nominava quale Professionista facente funzioni di OCC il dott. Marco Coculo;
4. Che i ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
5. Che non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3 del 27.01.2012;
6. Che non hanno subito per cause a Loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del Piano di Liquidazione del Patrimonio;
11. Che i Sigg.ri [redacted] risultano versare in uno stato di sovraindebitamento, ovvero gli stessi si trovano "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente".

Tutto ciò premesso gli istanti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, espongono e precisano quanto segue:

• **Storico**

I sigg.ri [redacted] stipularono un contratto di mutuo con la Banca Intesa di Velletri per l'importo di € 200.000,00, per l'acquisto dell'immobile sito in Lariano (RM) in Via di Colle Fiorentino, 18.

Nel luglio 2008, il sig. [redacted] venne assunto, con contratto a tempo indeterminato, in qualità di dipendente presso il "Nuovo Centro Arredamenti" di Lariano; Nell'agosto 2008, i ricorrenti stipularono, per la ristrutturazione della casa, un contratto di finanziamento con la Banca Santander, dell'importo di circa € 50.000,00.

## Avvocato Domenico Morfeo

Studio Legale Via Guglielmo Marconi, 8. 71016 San Severo (Foggia)  
Tel/Fax 0882 078205 - posta certificata: [avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it](mailto:avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it)  
e-mail [avvocatodomenicomorfeo@gmail.com](mailto:avvocatodomenicomorfeo@gmail.com)

Fino alla fine dell'anno 2009, i ricorrenti riescono, senza alcun problema, a far fronte a tutte le esigenze familiari anche grazie a qualche donazione ricevuta il giorno del matrimonio, avvenuta nell'ottobre 2007, e dei soldi quale ricavato dalla vendita della precedente abitazione sita in Casale sul Sile (TV).

Nel novembre 2009 nasce la terza figlia, e si aggiungono ulteriori spese che gravano sul budget familiare ( vds. Baby sitter, asilo nido ecc. ecc. ). Nel contempo, il datore di lavoro del sig. [REDACTED] pagava gli stipendi in maniera discontinua e non alla scadenza pattuita e, pertanto, si riusciva a malapena a sostenere le spese per il sostentamento della famiglia.

Nel marzo 2013, il sig. [REDACTED] a causa di problemi economici del datore di lavoro, venne costretto ad essere inquadrato part-time e a ricevere una retribuzione ridotta, che, ovviamente, non gli consentì di sopperire a tutte le esigenze familiari, motivo per il quale, nel dicembre 2013, fu costretto a presentare le sue dimissioni;

Nel gennaio 2014, stante le precarie condizioni economiche, i coniugi chiesero alla Banca Intesa la sospensione del mutuo per mesi sei, che venne accordata a partire dal 1 marzo 2014 sino al 31.8.2014.

Nel febbraio 2014, il sig. [REDACTED], venne assunto, con contratto part-time, presso la ditta "La casa del Mobile di Sirimarco Carmela" sita in Roma, alla Via dell'Omo, 101.

Da settembre a dicembre 2014 con molta fatica, pagarono ulteriori 4 rate del mutuo e in data 2.1.2015, chiesero, alla stessa banca, la sospensione del contratto di mutuo per altri 12 mesi, in deroga al disposto dell'art. 3 e 3 bis, che non venne accordato.

Nel frattempo venne dato incarico per la vendita della casa, all' [REDACTED] e successivamente all' [REDACTED], allo scopo di estinguere il debito con la Banca.

Nel febbraio 2016, venne avanzata proposta di acquisto per 130.000.

Conseguentemente proposero alla Banca una transazione (cd. Saldo e stralcio) per la cifra di € 130.000,00, e, successivamente, per l'importo di € 145.000,00, entrambe non accettate.

Nell'aprile 2016, chiesero la rinegoziazione del mutuo a 40 anni con rate mensili di euro 600.00, anche tale richiesta respinta.

- **Requisiti Soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. 14 ter c.**

I ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare gli stessi, non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 nonché non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

- **Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Sotto il profilo oggettivo la situazione dei ricorrenti, rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

## Avvocato Domenico Morfeo

Studio Legale Via Guglielmo Marconi, 8 71016 San Severo (Foggia)  
Tel/Fax 0882 078205 - posta certificata: [avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it](mailto:avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it)  
e-mail [avvocatodomenicomorfeo@gmail.com](mailto:avvocatodomenicomorfeo@gmail.com)

### • *Situazione Passivo*

La massa debitoria in capo ai ricorrenti ed accertata dal professionista nominato come gestore della crisi dott. Coculo Marco riportata nella relazione particolareggiata, è la seguente:

Debiti Ipotecari	€.	234.755,95
Debiti Chirografari	€.	12.057,75
<b>TOTALE</b>	€.	<b>246.813,70</b>

### • *Situazione Attivo*

La massa creditoria in capo ai ricorrenti ed accertata dal professionista nominato come gestore della crisi dott. Marco Coculo riportata nella relazione particolareggiata è la seguente:

Immobile sito in Lariano(RM) via Colle Fiorentino n. 18/A	€.	261.000,00
Autovettura Passat Volkswagen targata DD664MT	€.	1.500,00
Autovettura Citroen Berlingo targata DH163JP	€.	3.500,00
<b>TOTALE</b>	€.	<b>268.400,00</b>

Così come da relazione particolareggiata del dott. Barzani Luigi il ricorrente, seppur non richiesto dalla norma, manifestando con forza la sua volontà di esderbitarsi, [redacted] impegnano, altresì a versare euro 50,00 mensili per 48 mesi; totale di Euro 2.400,00.

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria relazione particolareggiata, i ricorrenti rappresenta la disponibilità di cedere la massa creditoria testè detta, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che percepiranno per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento familiare.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante, sicuramente potrà prevedere la cessione dei beni immobiliari/mobiliari facenti capo ai ricorrenti.

Si precisa che, per ridurre i costi di procedura ed i tempi necessari per la nomina del liquidatore, il ricorrente per l'attività liquidatoria ha raccolto la disponibilità del Dott. Coculo Marco.

Per tutti gli esposti motivi, i ricorrenti [redacted] ut supra rappresentati, difesi e domiciliati,

### Chiedono

all'Ill.mo Tribunale Ordinario Adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter e quinquies della l. 3/2012;

### In via Principale

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare liquidatore dott. Coculo Marco disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012;

## Avvocato Domenico Morfeo

Studio Legale Via Guglielmo Marconi, 8 71016 San Severo (Foggia)  
Tel/Fax 0882 078205 - posta certificata: [avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it](mailto:avvocatodomenicomorfeo@legalmail.it)  
e-mail [avvocatodomenicomorfeo@gmail.com](mailto:avvocatodomenicomorfeo@gmail.com)

- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sul bene immobiliare presente nel patrimonio della debitrice;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rilevasse necessario.


Si allega:

- ✓ Relazione particolareggiata a firma Dott. Marco Coculo;
- ✓ Certificato cumulativo di famiglia - di residenza;
- ✓ Dichiarazione in merito agli atti di disposizione sul patrimonio negli ultimi 5(cinque) anni;
- ✓ Elenco delle spese necessarie al sostentamento su base mensile;
- ✓ Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3(tre) anni ;
- ✓ Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- ✓ Elenco dei beni che costituiscono il patrimonio;
- ✓ Dichiarazione di impegno ad apportare risorse finanziarie alla procedura.

Dichiarazione di valore: Il sottoscritto procuratore, ai sensi del DPR 115/2002 dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del contributo unificato in misura pari ad euro 98,00.

San Severo, 04/07/2018

Avv. Domenico Morfeo



## PROCURA ALLE LITI

I sottoscritti

\_\_\_\_\_ e Sig.ra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 18 nominiamo procuratore e difensore l'Avv. Domenico MORFEO (C.F. MRFDNC64T14F205J) PEC ([avvocatodomenicomorfeo@legamail.it](mailto:avvocatodomenicomorfeo@legamail.it)) del foro di Foggia, con studio legale in San Severo (FG) alla via Guglielmo Marconi, 8 per rappresentarci e difenderci nella presente procedura ricorso per liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n.3 ed altri giudizi consequenziali, in ogni stato e grado, anche per l'appello, nonché in sede esecutiva, incidentale e d'opposizione e con chiamata di terzi responsabili, vi conferisco tutte le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere liti, conciliare, estinguere procedure mobiliari ed immobiliari, riscuotere somme o rilasciare quietanze, rinunciare agli atti ed alla domanda, accettarne la rinuncia, nominare procuratori domiciliatari e consulenti tecnici, farsi sostituire da procuratori ed avvocati di fiducia, ritenendo fin d'ora per rato e valido e rinunciata ogni eccezione il Vs. operato.

Dichiariamo di essere stati informati ai sensi dell'art.4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiariamo di essere stati informati, ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da un avvocato o più avvocati, disciplinata dagli artt. da 2 e ss. del citato decreto legge. Dichiariamo, di essere stati resi edotti circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferiamo, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiariamo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere stati informati che i nostri dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla presente procura, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Eleggiamo domicilio in San Severo (FG) alla via Guglielmo Marconi civico 8 presso lo studio Legale dell'Avv. Domenico Morfeo

Firma

(Mignotto Francesco)

(Pala Giovanna)

Per Autentica

(Avv. Domenico Morfeo)

N. R.G. 1/2018



**Tribunale Ordinario di Velletri**

Area Fallimentare Tribunale di Velletri

Il Tribunale nella persona del Giudice dr Francesca Aratari

nel procedimento ex legge 3/12 iscritto al n. 4 /2018 promosso da:

[REDACTED]

[REDACTED] - Ricorrente

Ha emesso il seguente

**DECRETO**

Letto il ricorso con il quale è stata proposta la liquidazione dei beni del proponente ex art. 14 ter l. 3/12, sostanzialmente rappresentati dall'immobile in Lariano via Colle Fiorentino 18/A, dall'autovettura Citroen Berlingò tg DH163JP e dall'autovettura Passat Volkswagen tg DD664MT, per un valore complessivo di € 268.400,00, in proprietà del ricorrente e della moglie, sig. [REDACTED], la quale ha presentato analogo ricorso, risultando condebitrice unitamente al marito nei confronti dei medesimi creditori,

rilevato che, a seguito delle verifiche dell'OCC, il proponente è risultato non fallibile (relazione particolareggiata), svolgendo attività di lavoro dipendente;

considerato che lo stesso non risulta aver fatto già ricorso ai procedimenti previsti in materia di sovraindebitamento (relazione particolareggiata);

ritenuta la competenza del tribunale adito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l. 3/12;

considerato che la proposta si basa essenzialmente sulla prospettata vendita dei beni sopraelencati;

considerato che con la disposta integrazione è stato depositato un supplemento della perizia di stima dell'immobile che ne ha attestato la regolarità urbanistica ai fini della sua libera commerciabilità;

esaminata l'integrazione della relazione particolareggiata in relazione agli atti dispositivi compiuti nell'ultimo quinquennio, rappresentati dalla rottamazione di

un'automovettura Passat Volkswagen immatricolata nell'anno 2000 a seguito di sinistro e dalla vendita in data 2.2.17 della quota di  $\frac{1}{4}$  dell'immobile sito in Mira (VE) in titolarità del ricorrente, al prezzo di Euro 15.000,00

considerato che l'OCC ha escluso che l'atto dispositivo possa considerarsi fraudolento, posto che la dismissione riguarda un immobile di cui il ricorrente era solo comproprietario unitamente ai tre fratelli,

rilevato al riguardo che non sono emersi elementi ulteriori per affermarne la natura distrattiva dolosa;

rilevato che l'elenco delle spese di sostentamento allegato dal ricorrente include spese non meglio precisate per "extra e tempo libero" e "varie imprevisti" che vanno dunque espunte,

ritenuto pertanto che le stesse vadano ricalcolate nella misura di € 2.225,00, e, successivamente alla vendita dell'immobile, di € 2.725,00 (comprehensive cioè dell'importo necessario al pagamento del canone di locazione);

ritenuto, dunque, che il previsto accantonamento di € 50,00 mensili debba considerarsi incluso nel maggior importo individuato nella differenza tra le entrate mensili familiari, pari a complessivi € 2.894,54 netti (tenuto conto anche dello stipendio della moglie) e le somme destinate alle spese di sostentamento (v. relazione particolareggiata),

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- nomina quale liquidatore il dr Paolo Zoccoli;
- dispone che sino alla definitività del provvedimento di omologazione, da intendersi fino alla chiusura, non prevedendo la procedura *de qua* un provvedimento di omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salva la possibilità per il liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive eventualmente pendenti, ex art. 14 *novies* comma 2 l. n. 3/12, che pertanto in tal caso proseguiranno;
- stabilisce che la domanda ed il decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Velletri, oltreché annotati nel registro delle imprese (nei soli casi previsti);
- ordina la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore e a spese del ricorrente;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 6, lettera b) nell'importo di € 2.225,00, e, successivamente alla vendita dell'immobile, di € 2.725,00.

Si comunichi al proponente, all'OCC e al liquidatore nominato

Velletri, 26/10/2018

Il Giudice  
Dr Francesca Aratari